DISPOSIZIONI URGENTI IN MATERIA DI TRASMISSIONI RADIOTELEVISIVE

Art. 6

Consiglio di amministrazione

Il consiglio di amministrazione della societa' per azioni concessionaria del servizio radiotelevisivo e' composto di quindici membri nominati dalla commissione parlamentare di cui all'articolo 1 della legge 14 aprile 1975, n. 103. La nomina avviene a maggioranza assoluta dei componenti della commissione con voto limitato ai tre quarti dei componenti del consiglio medesimo. Il consiglio di amministrazione dura in carica tre anni. Il consiglio di amministrazione della societa' concessionaria, su proposta del presidente, nomina, tra i suoi componenti, uno o piu' vice-presidenti. Il consiglio ha le seguenti attribuzioni:

1) approva la proposta di bilancio della societa' e le proiezioni economiche da trasmettere al Ministero delle poste e delle telecomunicazioni;

2) indica i criteri generali per la formazione dei piani annuali di spesa e di investimento facendo riferimento alle prescrizioni dell'atto di concessione; su proposta del direttore generale, approva la definizione del preventivo annuo globale delle entrate, nonche' la determinazione del piano annuale di massima delle programmazioni e dei piani pluriennali di investimento;

3) formula direttive generali sul contenuto dei programmi;

4) verifica la imparzialita' e la correttezza dell'informazione con riferimento agli indirizzi formulati dalla commissione parlamentare di cui all'articolo 1 della legge 14 aprile 1975, n. 103;

5) detta le norme di principio per la gestione del personale fissando criteri oggettivi per l'assunzione dei dipendenti e dei giornalisti e per le collaborazioni di carattere continuativo;

6) indica le linee generali dell'assetto organizzativo e della politica contrattuale;

7) nomina, su proposta del direttore generale, i vice-direttori generali, i direttori delle reti e delle testate radiofoniche e televisive e i direttori di pari livello;

8) elabora gli indirizzi culturali ed editoriali della societa', che affida per l'attuazione al direttore generale. L'articolo 8 della legge 14 aprile 1975, n. 103, e' abrogato.

Versione in vigore dal 6 dicembre 1984, non più in vigore dal 6 febbraio 1985 · versione 0

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Disposizioni urgenti in materia di trasmissioni radiotelevisive
Estremi	Decreto-legge 6 dicembre 1984, n. 807
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 6 dicembre 1984

Fonte del testo: dati aperti ufficiali, licenza CC BY 4.0
Fonti e licenze su iuspedia.it/fonti-e-metodologia. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da Iuspedia.it il 28 novembre 2026
https://www.iuspedia.it/disposizioni-urgenti-in-materia-di-trasmissioni-radiotelevisive/art-6-consiglio-di-amministrazione/versione/0

Inquadra il QR code per aprire la pagina su Iuspedia.it